



**POLITICA E PROCEDURA ANTIFRODE**

**Dipartimento Programmazione e Finanze**

**Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Regione Basilicata per il sostegno del  
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e  
dell'occupazione  
CCI 2014IT05SFOP016**

Decisione della Commissione europea n. C(2018) 2456 final del 18.4.2018

*Luglio 2018*

SOMMARIO .....	1
<b>1 PRINCIPALI MODIFICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>2 SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3 POLITICA ANTIFRODE – MISURE DI PREVENZIONE.....</b>	<b>4</b>
3.1 INTRODUZIONE.....	4
3.2 RESPONSABILITA' .....	5
3.3 Segnalazione delle frodi .....	6
3.4 Misure antifrode.....	8
3.4.1 <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (Legge 6 novembre 2012, n. 190) .....</i>	9
3.4.2 <i>Costituzione e funzionamento del Gruppo di Autovalutazione del rischio di frode .</i>	10
3.4.3 <i>ARACHNE.....</i>	12
3.4.4 <i>Analisi del rischio.....</i>	13
<b>4 INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE .....</b>	<b>14</b>
4.1 Individuazione.....	14
4.2 Meccanismi di segnalazione.....	15
<b>5 INDAGINI, RETTIFICHE E AZIONI PENALI .....</b>	<b>16</b>

VERSIONE		DATA	1 PRINCIPALI MODIFICHE
VS. 1.0	Vs 1.0	Novembre 2016	PRIMA VERSIONE
	Vs 1.1	Aprile 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
VS 2.0	Vs. 1.2	Marzo 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
	Vs. 1.3	Aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
	Vs. 1.4	Aprile 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAPITOLI MANUALE DELLE PROCEDURE DEL PO FSE 2014-2020 – Regione Basilicata</li> </ul>
	Vs. 1.5	Luglio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborazione di un documento descrittivo della Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi</li> </ul>
	Vs 1.6	Luglio 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrato paragrafo 3.4.2</li> </ul>

## 2 SCOPO DEL DOCUMENTO

---

A norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, nello specifico, prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. L'RDC prevede requisiti specifici in relazione alle responsabilità degli Stati membri nella prevenzione delle frodi.

Oltre al disposto dell'articolo 72, lettera h), dell'RDC, secondo cui i sistemi di gestione e di controllo prevedono la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi, a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), dello stesso regolamento, l'AG istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati.

I rischi di frode e di corruzione devono essere gestiti in maniera appropriata. Le AG hanno la responsabilità di dimostrare che qualsivoglia tentativo di frode al bilancio dell'UE è inammissibile e non sarà tollerato.

La valutazione dei rischi concerne soltanto rischi di frode specifici e non le irregolarità. Tuttavia, l'attuazione efficace di tale esercizio può ripercuotersi indirettamente anche sulla prevenzione e sull'individuazione delle irregolarità in senso lato, intese come categoria più ampia della frode. L'elemento che distingue la frode dall'irregolarità è l'intenzionalità.

La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>6</sup> definisce "frode", in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

"- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;  
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".

Una definizione di corruzione in senso ampio utilizzata dalla Commissione è "l'abuso di potere (pubblico) ai fini di un profitto privato". I pagamenti illeciti facilitano molti altri tipi di frode, quali l'emissione di fatture false, le spese fittizie o l'inosservanza delle specifiche del contratto. La forma più diffusa di corruzione è rappresentata dai pagamenti illeciti o da altri vantaggi: un destinatario (corruzione passiva) accetta una tangente da un mittente (corruzione attiva) in cambio di un favore  
il presente documento intende

## 3 POLITICA ANTIFRODE – MISURE DI PREVENZIONE

---

### 3.1 INTRODUZIONE

La Regione Basilicata ha adottato, con DGR n. 953 del 30.07.2014, il Codice di comportamento ed ha dato ampia diffusione allo stesso, anche attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Il Codice si applica a tutto il personale dipendente della Giunta della Regione Basilicata, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale e disciplina, altresì, norme specifiche di condotta incombenti anche su tutti coloro che, a vario titolo hanno rapporti di lavoro/fornitura con l'Amministrazione, ossia a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico

ed a qualsiasi titolo), ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo e dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG ha adottato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode, definito dal gruppo di lavoro ristretto sulla "Valutazione del rischio di frode", costituito presso Tecnostruttura delle Regioni, in conformità alle indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea nella nota orientativa EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014, ed istituito il Gruppo di autovalutazione del rischio di frode, demandando allo stesso la valutazione dell'impatto e della probabilità dei potenziali rischi di frode che potrebbero verificarsi rispetto alla gestione e al controllo del Programma Operativo.

L'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014/2020 si impegna a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà.

Intende inoltre dimostrare la propria opposizione alla frode e alla corruzione nella gestione delle proprie attività e conta sul fatto che tutti i membri del personale condividano questo impegno. Questa politica mira a promuovere una cultura che dissuada dal compiere attività fraudolente e a facilitare la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché lo sviluppo di procedure che contribuiranno alle indagini sulle frodi e sui reati connessi e garantiranno che tali casi siano trattati tempestivamente e opportunamente. È prevista una procedura per la divulgazione delle situazioni di conflitto di interessi.

Il termine frode è usato, nella sua accezione comune, per descrivere un'ampia gamma di attività illecite, che includono furto, corruzione, uso improprio di fondi, tangenti, falsificazione, false dichiarazioni, collusione, riciclaggio di denaro e occultamento di fatti concreti. Spesso implica il ricorso all'inganno per ottenere un profitto personale per sé, per una persona cui si è legati o un terzo, oppure una perdita per altri - l'elemento fondamentale che distingue la frode dall'irregolarità è l'intenzionalità. La frode non ha soltanto potenziali ripercussioni finanziarie, ma può anche ledere la reputazione di un organismo competente della gestione efficace ed efficiente dei fondi. Questo aspetto riveste particolare importanza per gli enti pubblici responsabili della gestione dei fondi dell'UE. La corruzione è definita come l'abuso di potere ai fini di un profitto privato. Vi è conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni ufficiali di un soggetto è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con, ad esempio, un richiedente o un beneficiario di fondi dell'UE.

La frode può manifestarsi in molteplici modi. L'AdG adotta una politica di tolleranza zero nei confronti della frode e della corruzione e mette in atto un solido sistema di controllo, inteso a prevenire e ad individuare, per quanto possibile, le attività fraudolente e, qualora si verificano, a rettificarne le conseguenze.

Questa politica e tutte le procedure e strategie pertinenti sono sostenute dal "Gruppo di autovalutazione del rischio di frode che si occuperà attivamente di rivederle ed aggiornarle continuamente.

### 3.2 RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'attuazione della politica antifrode per la gestione del Programma è attribuita all'AdG che opera sulla base degli esiti dello strumento di autovalutazione del rischio utilizzato dall'apposito gruppo di lavoro incaricato dell'autovalutazione costituito all'interno dell'AdG e comprendente i Dirigenti dei Settori coinvolti nella gestione del POR, cui spetta:

- effettuare un riesame periodico dei rischi di frode, con l'ausilio di una squadra di valutazione del rischio;
- istituire una politica efficace antifrode e un piano di risposta alle frodi;
- garantire conoscenze e formazione del personale riguardo alla frode;
- garantire che, al verificarsi di un rischio di frode, l'AG rinvii prontamente le indagini agli organismi competenti in materia.

I titolari dei processi dell'AdG sono responsabili della gestione ordinaria dei rischi di frode e dei piani di azione, come indicato nella valutazione dei rischi di frode, e in particolare di:

- garantire che sia in atto un adeguato sistema di controllo interno nel loro ambito di responsabilità;
- prevenire e individuare le frodi;
- garantire la dovuta diligenza e attuare misure preventive in caso di presunta frode;
- adottare misure correttive, sanzioni amministrative incluse, se del caso.

Le Autorità di Certificazione dispongono di un sistema per la registrazione e la conservazione di informazioni attendibili su ogni operazione e ricevono inoltre informazioni adeguate dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese.

Nel valutare il rischio di frode e l'adeguatezza del quadro di controllo esistente, l'Autorità di Audit è tenuta ad agire nel rispetto delle norme professionali.

### 3.3 Segnalazione delle frodi

Situazioni legate a possibili irregolarità/frodi sospette possono essere rilevate dai seguenti soggetti durante lo svolgimento delle rispettive funzioni:

- Uffici interni all'AdG preposti ai controlli amministrativi contenenti gli elementi condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento, alle verifiche delle domande di pagamento, alle verifiche ispettive in loco;
- Autorità di Audit;
- Guardia di Finanza, nel corso di proprie verifiche presso soggetti beneficiari nell'ambito del POR FSE ed altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi. Si precisa che la Circolare del 12 Ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee prevede che tali organi esterni sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto "modulo", per i successivi adempimenti di competenza sopra citati.

Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che procede. A tal fine i reparti operativi della Guardia di Finanza forniranno all'AdG, mediante un apposito modulo, gli elementi utili per le opportune e conseguenti valutazioni amministrative. Viceversa, le decisioni assunte dagli uffici competenti dell'AdG (compresa la decisione di elevare la scheda OLAF) dovranno essere comunicate alla Guardia di Finanza.

L'irregolarità dovrà essere segnalata, da parte del soggetto che l'ha constatata, mediante la trasmissione all'AdG del relativo verbale. Qualora il soggetto in questione sia un ufficio interno all'Amministrazione (UCO) lo stesso dovrà essere accompagnato dalla compilazione del modello 1 allegato al documento "Procedura per la gestione delle irregolarità e dei recuperi" secondo la tempistica indicata nel paragrafo 4.3 dello stesso.

All'ufficio AdG compete la registrazione, l'aggiornamento e conservazione di tutte le irregolarità inferiori a €. 10.000,00 (di seguito denominate irregolarità sottosoglia) e le relative informazioni previste

dall'art. 3 del Reg. Delegato 1970/2015. Il documento contenente tali informazioni, viene trimestralmente aggiornato e rimane a disposizione per eventuali controlli della Commissione.

Le somme irregolari oggetto di comunicazione all'OLAF e le somme irregolari sottosoglia registrate, sono comunicate trimestralmente all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit per gli adempimenti di cui all'art. 143 Reg. (UE) n. 1303/2013<sup>1</sup>.

In ottemperanza alla richiesta della circolare del 12 ottobre 2007 l'esito delle decisioni assunte dall'AdG sulle irregolarità pervenute è comunicato all'Autorità che ha redatto il "primo verbale amministrativo o giudiziario"<sup>2</sup>. In presenza di un'irregolarità accertata, indipendentemente dalla sua notifica alla Commissione, l'Amministrazione competente avvia il procedimento di recupero delle somme indebitamente erogate verificando, a tal fine, la possibilità di effettuare il recupero tramite la deduzione dell'importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti al beneficiario. Se ciò è possibile, l'importo e gli eventuali interessi dovuti, sono recuperati attraverso la deduzione dai successivi pagamenti, fornendone adeguata evidenza negli atti amministrativi e contabili di pertinenza. In tal caso, l'Amministrazione trasmette al beneficiario la notifica di decisione contenente la comunicazione di deduzione dell'importo relativo alla somma irregolare dal successivo pagamento intermedio o a saldo, disponendo contabilmente la documentazione idonea a dare evidenza dell'importo versato e dell'importo recuperato, nonché dell'eventuale somma addebitata a titolo di interessi. Nell'ipotesi in cui la deduzione non sia possibile, l'Amministrazione competente predispone e trasmette al beneficiario la notifica di decisione contenente l'ordine di recupero comprensivo degli interessi, se dovuti. Il termine previsto ai fini della restituzione, da parte del beneficiario, delle somme dovute è di trenta giorni dalla data della notifica di decisione contenente l'ordine di recupero. Se il beneficiario non restituisce le somme dovute entro il termine stabilito, l'Amministrazione, conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, avvia la procedura di escussione ove la garanzia fideiussoria lo consenta, o applica gli interessi di mora e sollecita la restituzione. Il termine previsto ai fini della restituzione da parte del beneficiario della somma dovuta è di quindici giorni dalla data della comunicazione di sollecito. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla data di sollecito si procede all'avvio della procedura di recupero forzoso. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'AdG in merito alla gestione delle irregolarità, è posta a carico dell'UCO la procedura amministrativa di recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari e degli interessi di mora sugli stessi dovuti, con connesso onere informativo periodico all'AdG sullo stato di avanzamento della procedura di recupero avviata, ovvero del provvedimento specifico in cui si dà atto dell'inesigibilità del vantaggio indebitamente erogato, indicando in modo specifico e dettagliato le motivazioni della irrecuperabilità del contributo. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso, secondo modalità e tempistica precedentemente descritta

---

<sup>1</sup> Reg. (UE) n. 1303/2013 articolo 143 (Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri):

"I. Spelta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

<sup>2</sup> Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuale nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiogato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità

Reg. Del. (UE) 1970/2015 art. 2 lett. b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

al responsabile dell'AdG che provvederà ad aggiornare la scheda IMS di pertinenza e/o il registro delle irregolarità

L'AdG, ha istituito sul sistema informativo SIRFO 2014 un registro di tutte le posizioni di irregolarità (anche relativamente a quelle non soggette ad obbligo di comunicazione all'OLAF), di ogni atto di recupero disposto, nonché delle eventuali somme ritirate. L'archivio contiene informazioni dettagliate in merito a tutti i procedimenti di recupero attivati e dei ritiri disposti, nonché le informazioni sul loro seguito, relativamente a tutte le operazioni interessate. La corretta e costante alimentazione del Registro delle irregolarità condiviso con il personale con funzioni di certificazione, permette a questi ultimi di acquisire direttamente informazioni relative a:

- gli importi ritirati e recuperati al termine del periodo contabile ed i corrispondenti importi relativi a irregolarità notificate alla Commissione ai sensi dell'art.122 del RDC e dei Regolamenti delegati citati, distinti per Asse prioritario;
- gli importi relativi a recuperi pendenti (relativi a spese certificate in periodi contabili precedenti) al termine del periodo contabile, distinti per Asse prioritario e per anno di inizio della procedura di recupero, sulla base delle schede OLAF trasmesse dagli UCO relative a tutte le irregolarità (anche di importo inferiore alla soglia di segnalazione);
- gli importi per operazione (relativi a spese certificate in periodi contabili precedenti) di cui nel corso dell'ultimo periodo contabile è stata stabilita l'impossibilità del recupero, distinti per Asse prioritario e per anno di inizio della procedura di recupero, specificando il numero di riferimento dell'irregolarità (nel caso di irregolarità comunicata) o la data in cui è stata stabilita la non recuperabilità e la motivazione; o le misure di recupero attivate e relative date; o l'opzione circa la richiesta o meno alla Commissione di porre la spesa a carico del Programma, secondo quanto previsto dai regolamenti.

In relazione a quest'ultimo caso si precisa che qualora l'AdG, di concerto con l'UCO interessato, ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di importi indebitamente percepiti, e l'impossibilità del recupero non sia dovuta a colpa o negligenza dell'UCO/AdG (ai sensi dell'art. 122 comma 2 Regolamento (UE) 1303/2013 e ulteriori atti delegati) può esserne richiesto il rimborso alla Commissione.

In questi casi l'AdG trasmette al personale con funzioni di certificazione, in occasione della trasmissione della documentazione di spesa per la domanda di pagamento intermedio finale, una comunicazione motivata e documentata circa le operazioni per le quali si richiede di porre il mancato recupero a carico del bilancio comunitario.

Il trattamento delle segnalazioni avverrà nella massima riservatezza e in conformità a quanto indicato negli orientamenti applicativi di cui alla Parte II "Ambito di applicazione" ed alla Parte III "Procedura relativa alla tutela della riservatezza del dipendente nella Pubblica Amministrazione" della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015, così come richiamato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019.

I membri del personale che segnalino irregolarità o presunte frodi sono tutelati dalle ritorsioni.

### 3.4 Misure antifrode

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 72, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione ha l'obbligo di prevenzione, rilevamento e correzione delle irregolarità comprese le frodi; ciò implica la responsabilità in capo alla stessa Autorità nel definire procedure atte a garantire, con efficacia e correttezza, la prevenzione il rilevamento e la correzione di ogni tipo di irregolarità.



Con riferimento alle attività messe in campo per contrastare fenomeni fraudolenti che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'UE, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce, all'art. 125, paragrafo 4, lettera c, che l'Autorità di Gestione deve adottare un sistema integrato di lotta alle frodi e garantire "adeguate misure antifrode efficaci e proporzionate in relazione ai rischi individuati", in linea con le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea nella nota orientativa EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014.

In base a quanto previsto dall'art. 124, par 2 del Regolamento n. 1303/2013 sul sistema di gestione e controllo che si configura in modo sostanzialmente identico alla Programmazione FSE 2007-2013 e in base alla analisi storica dei tassi di errore rilevati e riportati nei Report Annuali di Controllo da parte della Autorità di audit nella programmazione POR FSE 2007-2013, si ritiene di poter asserire che l'indice di rischio sia relativamente basso. Ad ogni modo, conformemente ai regolamenti comunitari per l'attuazione del FSE 2014-2020, l'Autorità di Gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del POR, adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operano per prevenire, identificare e correggere le eventuali irregolarità che si manifestano nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. Le politiche antifrode della Regione Basilicata sono attuate utilizzando i diversi strumenti di seguito descritti.

#### 3.4.1 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (Legge 6 novembre 2012, n. 190)*

A favorire una politica antifrode concorrono le diverse misure adottate dall'Amministrazione la quale, negli ultimi anni, ha maturato una maggiore consapevolezza nei confronti delle misure di prevenzione del rischio di frode e di corruzione in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) che, su sollecitazione anche degli organismi internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede l'adozione, a livello nazionale del "Piano nazionale anticorruzione" e, a livello di ciascuna amministrazione, di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione in cui rientrano il Codice di Comportamento, le policy sul conflitto d'interesse, analisi dei processi amministrativi della struttura organizzativa della Regione finalizzata alla individuazione di indici di rischio di corruzione, monitoraggio periodico di eventuali segnali di corruzione, attivazione di iniziative formative e di sensibilizzazione rivolte ai collaboratori, misure di whistle-blowing.

Al fine di fornire un quadro completo, di seguito si riporta di seguito l'elencazione e relativa descrizione dei principali provvedimenti adottati della Regione Basilicata in materia di prevenzione dei rischi di conflitti di interesse e corruzione.

- Con Delibera di Giunta regionale n. 1279 del 15 ottobre 2013, in attuazione di quanto disposto dalla summenzionata Legge n. 190/2012 e dal D.lgs n.33/2013 riguardante il "Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sono state nominate le figure del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Regione Basilicata, quest'ultima sostituita con successiva Delibera di Giunta regionale n.20 del 21 gennaio 2014;
- Con Delibera di Giunta regionale n. 953 del 30 luglio 2014 è stato adottato il "Piano Triennale della Corruzione della Regione Basilicata per il periodo 2014-2016" e il "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata".

- Con Delibera di Giunta regionale n. 1489 del 4 dicembre 2014 è stata sostituita la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Regione Basilicata;
- Con Delibera di Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 2015 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità per l'area della Giunta Regionale della Regione Basilicata viene individuato nella posizione dirigenziale dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza;
- Con Delibera di Giunta regionale n. 1114 del 31 agosto 2015 è stato adottato il "Piano Triennale della Corruzione della Regione Basilicata per il periodo 2015-2017".
- Con Delibera di Giunta regionale n. 901 del 9 agosto 2016 è stato adottato il "Piano Triennale della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione Basilicata per il periodo 2016-2018".
- Con Delibera di Giunta regionale n. 71 del 14 febbraio 2017 è stato adottato il "Piano Triennale della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione Basilicata per il periodo 2016-2018".
- Con Delibera di Giunta regionale n. 1051 del 6 ottobre 2017 è stato adottato il documento "Patto di Integrità" del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata in materia di Pubblici Appalti. Scelta fase della spendita consultazione con gli stakeholders;
- Con Delibera di Giunta regionale n. 1347 dell'11 dicembre 2017 è stato adottato il documento "Patto di Integrità" del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata in materia di Pubblici Appalti;
- Con Delibera di Giunta regionale n. 70 del 29 gennaio 2018 è stato adottato il "Piano Triennale della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione Basilicata per il periodo 2018-2020";
- Con la Circolare n.1/2015, trasmessa con nota prot. 206809/11AL del 07/10/2015, avente ad oggetto "Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ex art.6-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i e monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni ex art.1, comma 9, lettera e), della Legge n.190/2012 – Criteri applicativi" è stata divulgata a tutti i dipendenti l'informativa sull'argomento esposto nell'oggetto.
- In ultimo, la Regione Basilicata, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs n.33/2013, ha predisposto una apposita sezione del sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) dedicata alla Trasparenza "Amministrazione Trasparente".

#### 3.4.2 *Costituzione e funzionamento del Gruppo di Autovalutazione del rischio di frode*

In linea con quanto disciplinato dall'art. 125, comma 4, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede l'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate che tengano conto dei quattro elementi chiave del ciclo antifrode, ossia la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'azione giudiziaria e consapevole che, la frode rappresenta una grave minaccia i cui danni, economici ma anche reputazionali e gestionali, possono compromettere l'efficienza e l'efficacia di un'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, la Giunta regionale di Basilicata, con propria deliberazione n. 1059 del 10 agosto 2015, ha adottato uno strumento di autovalutazione del rischio di frode, in linea con le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea nella nota orientativa EGESIF\_14-0021-00 del 16/06/2014. Con la medesima delibera, ha istituito il Gruppo di autovalutazione del rischio di frode, nelle persone dei Dirigenti pro tempore degli Uffici dei Dipartimenti coinvolti nel processo di attuazione del Programma Operativo come di seguito specificato:

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Politiche del Lavoro</li> <li>- Ufficio Formazione Continua per la competitività e l'innovazione organizzativa</li> <li>- Ufficio Sistema scolastico ed universitario</li> <li>- Ufficio progettazione strategica</li> </ul>
Dipartimento programmazione e finanze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Risorse finanziarie e bilancio</li> </ul>
Dipartimento presidenza della giunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Provveditorato e patrimonio</li> </ul>

Con successiva determinazione dirigenziale n. 205 del 09/03/2018 l'Autorità di Gestione ha integrato la composizione del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode nelle persone dei Dirigenti pro tempore degli Uffici dei Dipartimenti di seguito indicati:

Dipartimento Politiche della Persona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Terzo Settore</li> <li>- Direzione Generale</li> </ul>
--------------------------------------	---

inserendo, al contempo, anche la Posizione Organizzativa incaricata della Certificazione del PO FSE: Il Gruppo di autovalutazione, coordinato dall'Autorità di Gestione, in conformità a quanto declinato nel relativo regolamento di funzionamento approvato con determinazione dirigenziale n. 999 del 30/09/2015, nella definizione della strategia regionale di prevenzione e contrasto delle frodi, utilizzerà la metodologia e lo strumento di autovalutazione del rischio di frode e anticorruzione approvato, attraverso un percorso operativo messo a punto per la misurazione dell'impatto e della probabilità del rischio di frode e l'individuazione di eventuali controlli mitiganti, proporzionati e finalizzati alla riduzione dei rischi rimanenti.

La metodologia adottata dal Gruppo di autovalutazione per la valutazione del rischio di frode consta di cinque fasi principali, di seguito descritte:

- 1.** quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa essere commesso, valutandone impatto e probabilità (rischio lordo), ossia il rischio che un determinato tipo di frode possa verificarsi prima di prendere in considerazione l'effetto di ciascun controllo esistente o pianificato, valutandone la probabilità e l'impatto;
- 2.** valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti a limitare il rischio lordo individuato, effettuando una ricognizione dell'insieme di verifiche e presidi contro eventi fraudolenti e corruttivi complessivamente in essere sia a livello nazionale che regionale e di programma;
- 3.** valutazione del rischio netto, ossia il rischio che permane dopo aver preso in considerazione le dopo aver preso in considerazione l'effetto dei controlli attuati e la loro efficacia, cioè la situazione così com'è al momento attuale (rischio residuo).

Nell'ambito del processo valutazione si terrà conto anche degli esiti dei controlli di gestione per l'adozione di eventuali azioni correttive atte a limitare suddette irregolarità e a garantire un processo di graduale riduzione dell'insorgenza dei rischi. Prendendo in considerazione infatti, gli esiti dei controlli di gestione nonché ulteriori controlli svolti da altri organismi nazionali e comunitari, si ritiene opportuno

considerare il tasso di irregolarità riscontrato quale parametro di valutazione per la verifica, da parte dell'Autorità di Gestione, degli ambiti in cui si configurano maggiori carenze e che dunque possano essere potenzialmente soggetti all'insorgenza di rischi. Chiaramente questo genere di valutazione risulta essere alla base dell'aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi, nonché fondamentale ai fini dell'adozione di adeguate misure correttive, volte a limitare l'insorgenza di irregolarità.

Qualora l'esercizio dia luogo a un rischio netto tollerabile (verde), l'attività si può considerare conclusa a conferma di un sistema che contempla misure di prevenzione delle frodi efficaci.

Nei casi in cui, invece, il risultato dell'autovalutazione evidenzia un rischio residuo significativo e/o critico (arancione e/o rosso), il gruppo di autovalutazione dovrà procedere alla compilazione della seconda parte di ciascuna scheda inserendo un elenco di controlli aggiuntivi ovvero le misure antifrode efficaci e proporzionate. Il piano di azione sarà dettagliato identificando il soggetto responsabile e i termini per l'attuazione dei nuovi controlli, i cui effetti andranno calcolati con la metodologia utilizzata per i controlli attuali al fine di identificare il target di rischio del programma. Il Piano sarà, inoltre, condiviso con l'Amministrazione regionale al fine di migliorare gli interventi programmati.

L'implementazione del Piano di azione, richiederà pertanto lo svolgimento delle seguenti ultime due fasi della metodologia di autovalutazione:

**4.** valutazione dell'effetto dei controlli aggiuntivi mitiganti previsti sul rischio netto (residuo), esaminando le misure antifrode supplementari apprestate, anche attraverso la definizione di veri e propri Piani di Azione specifici;

**5.** definizione di un obiettivo di rischio, ossia il livello di rischio che l'AdG considera tollerabile dopo che tutti i controlli sono definiti e operanti.

L'autovalutazione condurrà, quindi, alla definizione di un livello di rischio da parte del Gruppo di autovalutazione su cui andranno applicate le dovute misure efficaci e proporzionali.

Lo strumento di autovalutazione del rischio si applica ai quattro processi chiave dell'attuazione del programma:

- Selezione dei candidati;
- Attuazione del programma e verifica delle attività;
- Certificazione della spesa e pagamenti;
- Appalti diretti.

La valutazione del rischio di frode è effettuata, di norma, ogni due anni, oppure annualmente qualora i livelli dei rischi identificati nell'ultima valutazione abbiano richiesto azioni correttive, oppure siano stati segnalati casi di frode nel corso dell'anno precedente. Gli esiti dell'autovalutazione sono validati dal referente responsabile dell'AdG.

### 3.4.3 ARACHNE

L'Autorità di Gestione ha scelto di utilizzare lo strumento Arachne, il Risk Scoring Tool messo a disposizione delle AdG da parte della Commissione Europea per la prevenzione delle frodi nella programmazione 2014-2020, e che dal mese di dicembre 2017 è pienamente operativo.

Il sistema è alimentato bimestralmente tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio. Esso contiene, inoltre, dati recepiti da altri database esterni, in particolare:

- ORBIS che fornisce informazioni dettagliate e confrontabili di oltre 200 milioni di aziende e società di tutto il mondo (informazioni finanziarie, azionariato e partecipazioni, anagrafica completa: ragione sociale, indirizzo, anno di costituzione,) ecc. raccolte da dati pubblicamente disponibili, quali le relazioni annuali ufficiali o i bilanci presentati agli organismi di regolamentazione.

- word compliance che fornisce informazioni aggregate (ricevute da autorità regolamentari e governative) su:

- profili di persone politicamente esposte (PEP), membri della loro famiglia e collaboratori stretti
- Elenchi delle sanzioni (per esempio: elenco terroristico dell'UE,...);
- Lista di esecuzione globale (traffico di stupefacenti e di essere umani, riciclatori di denaro, truffatori e altri criminali, ...)
- Società o persone che sono state legate a attività illecite derivanti dalla raccolta di notizie da giornali e riviste comprese informazioni provenienti dai principali giornali online dei paesi dell'Unione europea e dei paesi terzi;

Il sistema elabora bimestralmente i dati, restituendo l'elenco dei progetti maggiormente a rischio sulla base di 7 categorie:

1. Appalti - Indicatori di rischio sul processo di appalto
2. Gestione dei contratti - Verifica degli aspetti di gestione contrattuale del progetto e comparazione con il gruppo peer
3. Ammissibilità - Verifica del periodo di ammissibilità e dell'esistenza di appaltatori e subappaltatori
4. Performance - Verifica della coerenza degli indicatori settoriali dell'attività con il valore di riferimento
5. Concentrazione - Verifica incrociata sulla presenza dei soggetti su più progetti e programmi
6. Ragionevolezza - Verifica sulla ragionevolezza e logicità dei dati progettuali
7. Alert di rischio reputazionale e frode

L'AdG ha ritenuto di affidare la visualizzazione ed il trattamento delle informazioni restituite da Arachne a due funzionari incardinati presso la propria struttura e opportunamente formati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le stesse sono utilizzate:

- per darne informativa, nel caso si rilevi un livello di rischio potenziale elevato, al Dirigente responsabile della gestione dell'operazione in maniera da consentirgli di innalzare il livello di attenzione sulla stessa;
- per individuare, eventualmente, nell'ambito della procedura di campionamento dei progetti da sottoporre a verifica in loco, le operazioni da estrarre in via prioritaria.

Nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati, l'Autorità di Gestione provvede ad informare i Beneficiari circa l'utilizzo dei loro dati, disponibili nelle banche dati esterne, per l'elaborazione degli indicatori di rischio.

#### 3.4.4 *Analisi del rischio*

Con riferimento alle misure e alle politiche preventive adottate dall'amministrazione regionale per contrastare questo genere di violazione, il sistema di controlli previsto dal PO FSE Basilicata 2014-2020 rappresenta una importante misura di contrasto, nonché un deterrente, alla possibilità che si verifichino "condizioni favorevoli" all'insorgenza di frodi. L'analisi del rischio, infatti, risulta essere alla base del meccanismo di Campionamento e, come descritto nel capitolo successivo, viene aggiornata annualmente al fine di tenere in considerazione eventuali elementi di rischio che dovessero insorgere durante il ciclo di programmazione.

## 4 INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE

### 4.1 Individuazione

I meccanismi di prevenzione non possono garantire una tutela assoluta nei confronti della frode e l'Autorità di Gestione necessita pertanto di sistemi per l'individuazione tempestiva di comportamenti fraudolenti. Le strategie relative alle frodi devono pertanto tenere conto della possibilità che possano ancora verificarsi casi di frode che richiedano l'elaborazione e l'attuazione di diverse misure di individuazione delle frodi.

Tra tali tecniche rientrano le procedure analitiche per evidenziare le anomalie come quelli descritti negli ultimi due paragrafi precedenti (ad esempio, gli strumenti per l'estrazione di dati, quali ARACHNE) e solidi meccanismi di segnalazione e valutazione dei rischi in corso d'opera.

In conformità agli standard di audit internazionalmente riconosciuti l'analisi dei rischi, condotta dall'AdG, si basa principalmente sulla valutazione del rischio intrinseco IR (inherentrisk), che rappresenta il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche intrinseche delle operazioni, quali la complessità organizzativa o procedurale, la tipologia di beneficiario, ecc; Il rischio gestionale o intrinseco viene valutato in relazione alle seguenti variabili:

1. Tipologia del Beneficiario e delle operazioni: la rischiosità è correlata al carattere pubblico o privato del Beneficiario e quindi sia all'assoggettamento o meno a sistemi di controllo pubblici o strutturati, sia al grado di solvibilità e capacità di restituzione del contributo in caso di erogazione indebita. Oltretutto tale elemento è strettamente connesso con la tipologia di operazione: le Amministrazioni pubbliche sono, infatti, titolari di operazioni quali l'acquisizione di beni e/o servizi; le imprese e i privati sono titolari di operazioni (in quanto beneficiari) quali l'erogazione di finanziamenti (aiuti) o servizi. I valori di rischio associato alla tipologia di Beneficiario possono pertanto essere i seguenti:

Tipologia di beneficiario	Livello di rischio	IR3
<i>Imprese</i>	<i>Alto</i>	<i>1,2</i>
<i>Strutture del sistema sociale</i>	<i>Alto</i>	<i>1,2</i>
<i>Organismi di formazione accreditati e agenzie accreditate</i>	<i>Medio alto</i>	<i>1</i>
<i>Organismi di ricerca</i>	<i>Medio basso</i>	<i>0,75</i>
<i>Sistema scolastico, università e amministrazioni pubbliche .</i>	<i>Basso</i>	<i>0,5</i>

2. Analisi del rischio condotta da Arachne sulla base delle 7 categorie evidenziate al punto 3.4.3 del presente documento: Indicatori di rischio sul processo di appalto; verifica degli aspetti di gestione contrattuale del progetto e comparazione con il gruppo peer ; verifica del periodo di ammissibilità e dell'esistenza di appaltatori e subappaltatori; verifica della coerenza degli indicatori settoriali dell'attività con il valore di riferimento; verifica incrociata sulla presenza dei soggetti su più progetti e programmi; verifica sulla ragionevolezza e logicità dei dati progettuali; alert di rischio reputazionale e frode. Le informazioni restituite da Arachne sono utilizzate per individuare, eventualmente, nell'ambito della procedura di campionamento dei progetti da sottoporre a verifica in loco, le operazioni da estrarre in via prioritaria. **In particolare si procederà ad includere sempre nel campione tutte quelle** operazioni a cui lo strumento Arachne associa il c.d. "semaforo rosso"

<sup>3</sup> fattore associato al livello di rischio

(indicatore/categoria di rischio potenziale con connesso punteggio), assicurando pertanto il controllo in loco dei progetti ritenuti dallo strumento potenzialmente più rischiosi;

3 Esiti dell'aggiornamento dell'attività di autovalutazione.

Eventuali nuove variabili verranno assunte annualmente con la revisione del metodo di campionamento precisando che elementi come:

- la numerosità di operazioni gestite dallo stesso beneficiario, soprattutto se privato;
- le irregolarità riscontrate da altri livelli di controllo;
- il valore del finanziamento della singola operazione;

se assunte ai fini della valutazione del rischio intrinseco, non determineranno un fattore di rischio (IR) che concorre alla stratificazione della spesa ma determineranno la modalità di selezione delle operazioni all'interno di ciascuno strato. In particolare verranno selezionate, all'interno di ciascuno strato individuato dal fattore di rischio di cui alla tabella soprariportata, tutte le operazioni con le caratteristiche individuate come variabili.

Come per le irregolarità, situazioni legate a frodi sospette possono essere rilevate, oltre che dagli Uffici preposti ai controlli connessi al Si.Ge.Co del PO FSE contenenti gli elementi condizionanti l'attivazione delle procedure di pagamento, le verifiche delle domande di pagamento, le verifiche ispettive in loco, anche dai seguenti soggetti durante lo svolgimento delle rispettive funzioni:

- Autorità di Certificazione e Autorità di Audit;
- Guardia di Finanza, nel corso di proprie verifiche presso soggetti beneficiari nell'ambito del POR FSE ed altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi.

#### 4.2 Meccanismi di segnalazione

Il sistema di controlli descritto nel Manuale delle Procedure dell'AdG, dunque, costituisce il primo elemento utile alla rilevazione delle frodi.

A tal fine, la Commissione ha fornito agli Stati membri le seguenti informazioni:

- COCOF 09/0003/00 del 18.2.2009 – Nota di informazione sugli indicatori di frode per il FESR, l'FSE e l'SC Raccolta di casi anonimizzati dell'OLAF – Azioni strutturali (All. 1)
- Guida pratica dell'OLAF sul conflitto di interessi (All. 2)
- Guida pratica dell'OLAF sui documenti contraffatti (All. 3)

Queste pubblicazioni, allegate al presente Documento, sono oggetto di divulgazione a tutto il personale che potrebbe rilevare comportamenti di questo tipo.

In particolare, questi indicatori devono essere noti a tutti coloro che svolgono attività relative alla revisione delle attività dei beneficiari, come ad esempio, le persone che svolgono le verifiche di gestione documentali e sul posto o altre visite di monitoraggio.

La comunicazione sui meccanismi di segnalazione garantisce che il personale:

- sappia a chi segnalare un presunto comportamento o controllo fraudolento;
- confidi nel fatto che i sospetti vengano presi in considerazione dalla direzione;
- sia certo di poter effettuare una segnalazione in tutta tranquillità, nonché di poter contare sull'intolleranza da parte dell'organizzazione rispetto alle ritorsioni nei confronti dei membri del personale che segnalino presunte frodi.

I meccanismi e gli strumenti adottati per la segnalazione delle Frodi coincidono con quelli per le irregolarità e pertanto si rinvia alla procedura per il trattamento di queste ultime.

Oltre che alla normativa comunitaria, nella gestione della segnalazione, l'AdG farà riferimento anche ai contenuti di cui all'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi comunitarie. (POLITICHE EUROPEE) - Punto 2 A dell'o.d.g. - Repertorio Atti n.52/CU e a quelli della Circolare Interministeriale del 12/10/2007

Tali documenti stabiliscono che la comunicazione delle irregolarità e delle frodi alla Commissione Europea deve essere preceduta da una valutazione mirata ad accertare l'esistenza delle irregolarità. Questa valutazione è realizzata dagli organi decisionali preposti in relazione ai diversi fondi comunitari, che una volta ricevuta la segnalazione di sospetta frode effettuano un tempestivo esame degli elementi indicati per accertare l'effettiva violazione di una norma comunitaria e nazionale, tale da provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Esiste obbligo di comunicazione solo qualora tale esame preliminare confermi l'esistenza di irregolarità. In tal caso gli organi decisionali succitati redigono l'apposito modulo e lo inviano tempestivamente al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri organo centrale competente per l'inoltro alla Commissione.

## **5 INDAGINI, RETTIFICHE E AZIONI PENALI**

Laddove sia stato rilevato e correttamente segnalato un sospetto di frode, l'AdG deve riferire il caso all'autorità competente in materia di indagini e sanzioni dello Stato membro, ivi comprese le autorità di lotta alla corruzione, se del caso, nonché informare l'OLAF se ne ricorrano i presupposti.

L'Autorità di Gestione effettua inoltre un esame approfondito e critico dei sistemi di controllo interni che potrebbero averla esposta a frodi potenziali o accertate.

Una volta che il caso di presunta frode sia stato individuato e segnalato conformemente ai requisiti interni e dell'UE, l'organismo competente stabilisce se debba essere aperta o meno un'indagine e se si debba procedere al recupero e a un'azione penale.

Sarà, pertanto, garantita una piena cooperazione con le autorità investigative, di polizia e giudiziarie, in particolare conservando i fascicoli relativi ai casi di frode in un luogo sicuro e garantendo un corretto passaggio di consegne, in caso di mobilità del personale.

In caso di irregolarità configurabile come sospetta frode, la struttura regionale che ha accertato l'irregolarità provvede alla sua denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti e, ex art. 331 del Codice di Procedura Penale, e alla Procura della Repubblica. Nel caso in cui la sospetta frode si configuri come violazione tributaria, la struttura di cui sopra procede altresì alla segnalazione della stessa alla Guardia di Finanza. Qualora se ne verificano tutte le condizioni, inoltre, l'AdG provvede alla comunicazione della sospetta frode all'OLAF e all'invio di eventuali successivi aggiornamenti.

Una volta che le Autorità competenti abbiano concluso un'indagine su una frode, si procederà al riesame di tutti i procedimenti, le procedure o i controlli connessi alla frode potenziale o accertata.

Verrà, quindi, integrata con gli esiti la successiva revisione dell'autovalutazione.